

Allegato alla Nota informativa di BNL PIANOPENNIONE – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (in breve PIP)

I PIP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura 20% (e, successivamente, nella misura tempo per tempo vigente) del risultato netto maturato che si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta "white list" saranno soggetti all'applicazione della suddetta aliquota su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%).

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dal Contraente a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se il Contraente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Nel limite annuo di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto. Qualora il Contraente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, si dovrà tener conto del totale dei contributi versati, ai fini del calcolo sulla deduzione.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il TFR eventualmente conferito al PIP non è deducibile dal reddito complessivo annuo del Contraente.

Le somme versate per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente i 2.582,29 euro in ciascun anno.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale), ivi compresa la Rendita integrativa temporanea anticipata, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo. Per effetto di tale meccanismo, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% trascorsi i 35 anni di partecipazione alla forma complementare pensionistica. Nel caso di adesione a più forme pensionistiche complementari, gli anni di partecipazione sono calcolati relativamente al fondo di meno recente iscrizione, anche qualora non vi sia stato trasferimento, a condizione che tale posizione non sia stata interamente riscattata.

Detta aliquota è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo l'aliquota tempo per tempo vigente per i redditi di capitale, applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta "white list" saranno soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva, nell'aliquota tempo per tempo vigente, applicata su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%).

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

In caso di trasferimento da altra forma di pensionistica complementare, l'eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica

in capitale ma con l'applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

4. Anticipazioni e riscatti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia vi sono alcune eccezioni in relazioni alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di adesione a più forme pensionistiche complementari, gli anni di partecipazione sono calcolati relativamente al fondo di meno recente iscrizione, anche qualora non vi sia stato trasferimento, a condizione che tale posizione non sia stata interamente riscattata.

Le eccezioni previste sono:

- le anticipazioni richieste dal Contraente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi o dal ricorso del datore di lavoro a procedura di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 48 mesi;
- riscatto della posizione operato dai beneficiari designati a causa della morte del Contraente.

5. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.